



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: AREA SERVIZI FINANZIARI	PROPOSTA N° 320
SERVIZIO:	

DETERMINA N° 320 del 22/11/2023
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023

FIRMATO
IL RESPONSABILE
BERNARDI RAFFAELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Decisione

1. **approva** la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, ai sensi dell'art.79 del CCNL 16.11.202 comparto Funzioni Locali, nelle risultanze dell'allegata tabella di costituzione.
2. **dà atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
3. **conferma** la quantificazione del fondo dello straordinario per l'anno 2023 nelle seguenti risultanze: € 4.262,27¹
4. **dà atto** che le risorse decentrate per l'anno 2023, così come costituite dal presente atto, rispettano i limiti normativi e contrattuali vigenti.
5. **dà atto** che relative risorse sono previste ai capitoli seguenti:
 - Cap. 1813/25 "Produttività e comparto T.I." piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 della Missione 01, Programma 10
 - Cap. 1813/26 "Produttività e comparto T.D." piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.008 della Missione 01, Programma 10
 - Cap. 1811/4 "Contributi produttività" piano dei conti finanziario integrato U1.01.02.01.001 della Missione 01, Programma 10
 - Cap.1889/600 "IRAP Personale - produttività, P.O., particolari responsabilità" piano dei conti finanziario integrato U1.02.01.01.001 della Missione 01, Programma 10del bilancio di previsione 2023²
6. **dispone** di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Motivazione

A seguito della riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, disposta con Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale a decorrere dal 1° gennaio 2012 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi Consorzi di Gestione dei Parchi Regionali del Corno alle Scale, dei Laghi di Suviana e Brasimone, dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, dell'Abbazia di

1

Determinazione n.167/2011 Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa

² Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 85 del 20/12/2022

Monteveglia e del Parco Storico di Monte Sole. La suddetta Legge Regionale all'art. 15 ha altresì disposto che il personale con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi fosse trasferito dal 1° gennaio 2012 alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, così come i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con determinazione n.585 del 19/12/2012 si è proceduto alla definizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 con i medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio di previsione 2012, confermando, pertanto, quanto costituito nel 2011 dai singoli Consorzi:

<i>Parco</i>	<i>Risorse stabili</i>	<i>Risorse variabili</i>	<i>Tot. Fondo</i>	<i>Atto</i>
Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa	€ 22.337,12	€ 702,48	€ 23.039,60	DT n.167 08/11/2011
Laghi di Suviana e Brasimone	€ 2.842,68	€ 1.078,00	€ 3.920,68	CE n.54 20/12/2010
Corno alla Scale	€ 10.476,96	€ 3.978,31	€ 14.455,27	DT n.2 12/01/2011
Monte Sole	€ 5.161,03	€ 3.327,93	€ 8.488,96	DT n.42 17/11/2011
Abbazia Monteveglia	€ 2.500,00		€ 2.500,00	CE n.27 22/11/2010 ind. responsabilità
	€ 1.656,84		€ 1.656,84	ind. comparto fondo
Totale	€ 44.974,63	€ 9.086,72	€ 54.061,35	

L'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella L.122/2010, dopo le modifiche previste dall'art.1, c.456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto per il triennio 2011/2013 che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e prorogato tale limite per il 2014. Ha altresì disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" rendendo così strutturali le decurtazioni apportate nel periodo 2011/2014 (vedi deliberazione n.139/2015 della Corte dei Conti Sez. per l'Emilia-Romagna). Con determina n.415 del 27/12/2013 è stato quantificato il fondo risorse decentrate per l'anno procedendo alla decurtazione prevista dalla suddetta norma, sulle basi delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato con la circolare n.12/2011, pari a € 1.201,51. Gli anni 2012 (anno d'istituzione dell'Ente) e 2014 non hanno comportato decurtazioni sui rispettivi fondi delle risorse decentrate.

L'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata al contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

Sulla base delle indicazioni della circolare n.12/2011 della Ragioneria dello Stato, per l'anno 2016 non si è dovuto procedere a nessuna decurtazione dell'ammontare del fondo e con determina n.405 del 19/12/2016 è stata confermata la quantificazione del fondo delle risorse decentrate 2015 (al netto della decurtazione prevista per il 2013 come quantificata con determina n.415 del 27/12/2013) pari ad € 52.859,84.

Parco	Risorse stabili	Risorse variabili	Tot. Fondo	Atto
Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa	€ 22.337,12	€ 702,48	€ 23.039,60	DT n.167 08/11/2011
Laghi di Suviana e Brasimone	€ 2.842,68	€ 1.078,00	€ 3.920,68	CE n.54 20/12/2010
Corno alla Scale	€ 10.476,96	€ 3.978,31	€ 14.455,27	DT n.2 12/01/2011
Monte Sole	€ 5.161,03	€ 3.327,93	€ 8.488,96	DT n.42 17/11/2011
Abbazia Monteveglio	€ 2.500,00		€ 2.500,00	CE n.27 22/11/2010 ind. responsabilità
	€ 1.656,84		€ 1.656,84	ind. comparto fondo
Totale	€ 44.974,63	€ 9.086,72	€ 54.061,35	
riduzione fondo art.9 c.2 bis D.L. 78/2010 (anno 2013)		-€ 1.201,51	€ 52.859,84	

In data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 il quale all'art.23 dispone: "... 2) Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. ..."

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004."

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 Funzioni Locali il cui art.79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.
4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. ...
5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.
6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Il Comitato Esecutivo con deliberazione n.51 del 30/10/2023 ha approvato la quantificazione delle risorse variabili del fondo accessorio per il personale non dirigente 2023.

In data 16/10/2019 con delibera n.72 il Comitato Esecutivo ha autorizzato la delegazione trattante

di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2019/2020. In data 19/11/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo definitivo per il biennio 2019/2020 il quale all'art. 1 c.3 prevede che lo stesso conservi la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo o fino all'entrata in vigore di leggi o nuovi indirizzi contrattuali incompatibili con quanto in esso disciplinato.

Acquisita la certificazione del Revisore dei Conti ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.LGS.165/2001.

Dato atto che è rispettato il limite posto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, il quale prevede che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per quanto suddetto si procede alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2023 per il personale non dirigente come da tabella allegata, ricordando che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi.

Si conferma, inoltre, la quantificazione del fondo per lo straordinario in € 4.262,27¹.

Si dà atto che tale impegno è conforme al Piano Esecutivo di Gestione³ per l'esercizio 2023.

¹ Determinazione n.167/2011 Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa

³ Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 86 del 20/12/2022

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.79, comma 1, DEL CCNL 16.11.2022 - **RISORSE STABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	
	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018		
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	€ 45.242,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA a)	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 1.830,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA b)	b) di un importo pari alle <u>differenze tra</u> gli <u>incrementi a regime</u> di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria <u>e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</u> ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 837,20
Art. 79, comma 1, let. b), del CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;	€ 2.112,50
Art. 79, comma 1, let. c), del CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
Art. 79, comma 1, let. d), del CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€ 1.338,35

Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022	<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.</i>	€	5.418,09
	<i>Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).</i>	-€	1.201,00
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€	11.536,54
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE		€	44.041,00
TOTALE RISORSE STABILI		€	55.577,54

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.79, comma 2, DEL CCNL 16.11.2022 - RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo	
Art. 79, comma 2, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 21.05.2018		
	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:		
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA b)	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i>	€	1.677,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA c)	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;</i>	€	7.140,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA d)	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario);</i>	€	1.258,00
ARTICOLO 79, COMMA 3,	<i>3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	€	799,00

ARTICOLO 79, COMMA 5	5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	€ 4.225,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 6.282,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 8.817,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 15.099,00
TOTALE GENERALE FONDO 2023		€ 70.676,54
TOTALE GENERALE FONDO 2023 SOGGETTO AL LIMITE		52.858,00 €
LIMITE FONDO 2016		€ 52.859,84